



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 22/12/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. 9068/2015 del R.G.A.C.

TRA

INPS

rappr. e dif. dall'avv. ~~Attilio~~

CONTRO

~~Francesco~~

rappr. e dif. dall'avv. ~~Francesco~~

FATTO E DIRITTO

L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

L'istituto in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1326/2015 con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di ~~Francesco~~, della somma di € 1.967,75 a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'incompletezza dell'istanza amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia, non corredata della documentazione necessaria a verificare la sussistenza del diritto azionato, sicché ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.



Si è costituito il lavoratore, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone pertanto l'integrale rigetto.

Nel ricorso per decreto ingiuntivo l'odierno opposto aveva dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della "Sviluppo 3000 s.r.l." dal 7.10.2005 al 31.1.2007; che la società Sviluppo 3000 è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani n. 21 del 17.6.2009; che in data 25.3.2010 egli ha depositato istanza tardiva di ammissione al passivo del fallimento per la complessiva somma di € 15.490,86, di cui € 1.967,75 per TFR; che con decreto depositato il 7.10.2010 il Giudice delegato del Tribunale di Trani ha reso esecutivo il primo stato passivo delle domande tardive, ammettendo il ricorrente per una somma (€ 3.530,38) inferiore a quella richiesta (€ 15.490,86); che tale ammissione gli è stata comunicata dal curatore del fallimento con lettera datata 13.10.2010, e che egli l'ha accettata con rinuncia all'opposizione; che la sua richiesta, diretta al curatore, volta ad ottenere la compilazione dei modelli Inps relativi al TFR ed alle mensilità, oltre che copia conforme dello stato passivo, è stata rigettata con lettera del 24.4.2012, con la seguente motivazione *"Non ritengo di poter accogliere, allo stato, la Sua richiesta in quanto nel provvedimento ammissivo della Sua domanda non vi è alcuna indicazione delle singole causali per le quali è stata ammessa la minore somma di € 3.530,38 rispetto a quella maggiore richiesta per € 15.490,86"*; che in data 13.10.14 egli ha inviato domanda amministrativa all'Inps - Fondo di Garanzia per il pagamento della somma di € 1.967,75 a titolo di TFR, allegando la documentazione in suo possesso e precisando che il curatore aveva rifiutato di compilare il modulo Inps; che l'Inps, nonostante tale ultima precisazione effettuata dal lavoratore, con comunicazione del 22.12.14 gli ha richiesto il modello sr52 compilato dal curatore del fallimento, informandolo che, in mancanza, la domanda sarebbe stata definita allo stato degli atti, dunque con rigetto, come in effetti poi avvenuto nel novembre 2015, non avendo l'istante prodotto la richiesta documentazione.

Il lavoratore ha dunque azionato il procedimento monitorio a seguito della lamentata inerzia dell'istituto previdenziale (che al momento del deposito del ri-



corso per decreto ingiuntivo non aveva ancora rigettato l'istanza con provvedimento espresso), ritenendo illegittima la mancata corresponsione in proprio favore dell'importo richiesto a titolo di TFR.

Come già evidenziato, il mancato accoglimento da parte dell'Inps della richiesta di intervento del Fondo di Garanzia è stato determinato dall'asserita incompletezza dell'istanza, segnalata al richiedente con nota del 22.12.14 (rimasta priva di riscontro), con cui l'istituto ha sollecitato la produzione del modello sr52, necessario per l'istruttoria della pratica.

Orbene, così chiarite le vicende dalle quali è scaturita la presente controversia, non può condividersi l'impostazione difensiva dell'istituto opponente, secondo cui la mancanza della certificazione rilasciata dal curatore del fallimento preclude di per sé l'erogazione delle somme da parte del Fondo di Garanzia.

Sostiene l'Inps che, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2 della legge 297 del 1982, istitutiva del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR non erogato dal datore di lavoro dichiarato fallito, il lavoratore, all'atto della presentazione della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia, deve documentare mediante la certificazione a tal fine rilasciata dal curatore fallimentare il credito ammesso al passivo a titolo di TFR, o ultime tre mensilità, essendo la suddetta ammissione il presupposto legale di intervento del Fondo di Garanzia con accollo del debito del datore di lavoro.

In senso contrario si ritiene che, se è vero che l'ammissione al passivo del credito per il TFR è requisito indispensabile per l'intervento del Fondo, tuttavia tale ammissione può essere documentata o dimostrata altrimenti, e non inderogabilmente soltanto con la certificazione del curatore.

Della necessità di tale certificazione non v'è traccia nell'art. 2 l. 297/82 sopra richiamato, che così dispone: *“È istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo*



nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare”.

Nel caso di specie, è pacifico che il lavoratore sia stato ammesso al passivo per la complessiva somma di € 3.530,38, trovando detta somma riscontro nelle scritture contabili della società fallita (così si legge testualmente nello stato passivo e nella comunicazione resa dal curatore il 13.10.10), così come pacifico è che egli abbia formulato istanza tardiva di insinuazione al passivo per le differenze retributive ed il TFR.

Tali circostanze sono state rappresentate all'Inps con l'istanza del 13.10.14, nonché comprovate dalla documentazione ad essa allegata (istanza tardiva di ammissione al passivo, comunicazione del deposito dello stato passivo reso esecutivo: cfr. allegati al fascicolo monitorio).

L'Inps ha però ritenuto, sia in fase amministrativa che nel presente giudizio, che tanto non sia sufficiente a far sorgere il diritto del lavoratore al pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia, in quanto sarebbe necessaria



l'attestazione rilasciata dal curatore fallimentare che indichi specificamente i titoli e gli importi per i quali è stata disposta l'ammissione al passivo.

In realtà, a fronte del rifiuto del curatore di rilasciare la suddetta certificazione (rifiuto documentato dal lavoratore al momento della presentazione della domanda amministrativa all'Inps), l'istituto previdenziale, invece che insistere nella richiesta del predetto certificato (modello sr52), avrebbe dovuto eventualmente richiedere documentazione sostitutiva, ovvero acquisire direttamente informative presso il Tribunale del fallimento; si consideri infatti che l'ammissione al passivo di una parte del credito vantato dal lavoratore è stata comunque dimostrata all'Inps in sede amministrativa, e che nell'istanza tardiva di insinuazione egli aveva espressamente quantificato l'importo del TFR in € 1.967,75, dunque in misura inferiore rispetto alla complessiva somma indicata nello stato passivo reso esecutivo.

La fondatezza della pretesa azionata dall'odierno opposto è confermata dalla circostanza che, a seguito dell'acquisizione in corso di causa dello stato passivo (autorizzata a cura dell'opposto con ordinanza resa all'udienza del 10.03.16), si è rilevata la presenza di una successiva integrazione (manoscritta) concernente la specifica indicazione dell'importo ammesso a titolo di TFR: si legge infatti che *"Si ammette [...] la minore somma di € 3.530,38 [...] di cui € 1.967,75 a titolo di TFR ed € 1.563,11 per ultime due retribuzioni, vedi provvedimento G.D. dott. Pappalardo del 7/6/13"*.

Se tale provvedimento "integrativo" risale al 07.06.13, come indicato nello stato passivo, deve ritenersi che l'Inps, a fronte della domanda amministrativa presentata dal lavoratore il 13.10.14, avrebbe potuto agevolmente acquisire i dati relativi alla causale dell'importo ammesso al passivo.

A sostegno di quanto sinora argomentato può essere richiamato il messaggio Inps n. 2084 dell'11.05.16, che, sebbene privo di forza cogente, costituisce indizio significativo dei comportamenti esigibili dalle parti (richiedente e Inps) nell'ambito della procedura amministrativa.



Con tale messaggio l'Inps ha invero chiarito quanto segue: "3. *Documenti da allegare alla domanda in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria.*

1) *Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo.*

Lo stato passivo non deve essere allegato nei casi in cui sia trasmesso all'Istituto direttamente dalla cancelleria del Tribunale Fallimentare o dal responsabile della procedura concorsuale, su incarico del Tribunale o di propria iniziativa.

Al riguardo si informa che l'Istituto sta promuovendo l'instaurazione di fattive forme di collaborazione con le Sezioni Fallimentari dei Tribunali e con i responsabili delle procedure concorsuali [...] Nei i casi in cui il lavoratore non alleggi l'estratto dello stato passivo, l'operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale competente.

2) *Dichiarazione sostitutiva dell'attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 98 LF. [...]*

3) *Copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore.*

Questo documento deve essere presentato quando il credito del lavoratore sia stato oggetto di opposizione o impugnazione. [...] Se il lavoratore non allega questo documento, l'operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale competente.

4) *Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura. [...] In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di ido-*



nea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54.

Il modello SR52 ed il modello di nuova istituzione SR54 sono stati aggiornati secondo le previsioni del msg. 2830 del 25.2.2014.

5) Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.)

La copia della domanda di ammissione al passivo e della documentazione allegata è necessaria quando alla domanda di intervento dei Fondi di garanzia non sia stato allegato il modello SR52/SR95 firmato dal curatore fallimentare e dallo stato passivo non sia possibile evincere il dettaglio dei crediti ammessi; ovvero non sia possibile evincere: i mesi ai quali si riferiscono le retribuzione ammesse (per la liquidazione dei crediti di lavoro), l'eventuale quota di TFR di competenza del Fondo di tesoreria (per la liquidazione del TFR), l'importo del credito relativo ai contributi omessi alla previdenza complementare".

A sua volta la circolare n. 74 del 2008, richiamata nel messaggio sopra riportato, precisava che "nel caso eccezionale di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore interessato tramite la produzione di idonea documentazione e del modello TFR 3/bis SOST, oppure disponendo accertamenti ispettivi o di reparto presso il responsabile della procedura".

Nella fattispecie in esame il lavoratore ha prodotto l'istanza tardiva di ammissione al passivo, recante il dettaglio dei crediti vantati, nonché l'attestazione della sua effettiva ammissione al passivo, sebbene per una somma inferiore rispetto a quella richiesta; a fronte del rifiuto opposto dal curatore, motivato dalla mancanza di specificazioni nello stato passivo, l'Inps avrebbe dovuto pertanto



provvedere a richiedere una autocertificazione da parte del lavoratore, ovvero ad acquisire informazioni direttamente presso il Tribunale o il curatore.

Va infine dato atto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, più recente rispetto a quello richiamato dall'Inps (peraltro seguito da questo stesso giudice in epoca più risalente), secondo cui *"Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'INPS, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l'INPS aveva rifiutato il pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva ommesso la compilazione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell'INPS "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)"* (Cass. sez. lav. n. 9231 del 19/04/2010).

Alla stregua delle precedenti considerazioni deve affermarsi il diritto dell'opposto alla corresponsione del TFR da parte del Fondo di Garanzia, con conseguente rigetto dell'opposizione e con conferma del decreto ingiuntivo opposto.



Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data 27.07.15 dall'Inps nei confronti di ~~Enrico Finocchietto~~ avverso il decreto ingiuntivo n. ~~1200/15~~, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'istituto opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

Bari, 22/12/2016

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Isabella Calia



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX